

L.R. 6/2008, art. 16 ter

B.U.R. 13/8/2025, n. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2025, n. 1090

L.R. 6/2008, art 16 ter, comma 5. Ulteriori criteri minimi di uniformità per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali in materia venatoria.

Ulteriori criteri minimi di uniformità per lo svolgimento dei procedimenti arbitrari in materia venatoria di cui all'articolo 16 ter della L.R. 6/2008.

Art. 1
(Norme applicabili)

1. Ai procedimenti arbitrari si applicano le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del Codice di procedura civile, ad eccezione dell'articolo 840, l'articolo 16 ter della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), la delibera della Giunta regionale n. 206 del 9 febbraio 2024 (LR 6/2008, art 16 ter, comma 5). Disposizioni e criteri per risoluzione arbitrale delle controversie) e i criteri indicati nel presente atto.

Art. 2
(Competenza dell'Ufficio arbitrale)

1. In conformità alla clausola compromissoria contenuta degli Statuti delle riserve di caccia, possono essere devolute all'Ufficio arbitrale:

- a) controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia avente sede nel territorio di competenza dell'EDR che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia;
- b) controversie fra le Riserve di caccia e i Distretti venatori aventi sede nel territorio di competenza dello specifico EDR nelle seguenti materie:
 - 1) indirizzi e prescrizioni stabilite per l'approvazione dei regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008;
 - 2) deliberazioni del Distretto venatorio non riguardanti quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 1420 del 17 luglio 2015 (LR 6/2008, art. 13, comma 1. Individuazione degli aspetti di rilievo pubblicistico).

Art. 3
(Composizione del Collegio arbitrale)

1. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri iscritti all'elenco degli arbitri in materia venatoria istituito presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione.

2. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentante ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica compresa nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.

Art. 4
(Sede dell'arbitrato)

1. La sede dell'arbitrato è individuata presso l'Ente di decentramento regionale nel cui territorio ha sede la Riserva di caccia o il Distretto venatorio interessato. Il Collegio arbitrale, per l'utilizzo dei locali, fa riferimento al competente ufficio dell'EDR.

2. Il Collegio arbitrale nominato può decidere che le udienze arbitrali abbiano luogo in presenza o in modalità telematica.

Art. 5
(Lingua dell'arbitrato)

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano, salvo che le parti, con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, stabiliscano diversamente.

Art. 6
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti di arbitrato sono effettuate alle parti con invio mediante Posta elettronica certificata.

Art. 7
(Domanda di arbitrato)

1. Chi intende ricorrere al procedimento arbitrale deve proporre domanda di arbitrato con atto depositato presso l'Ufficio arbitrale dell'EDR territorialmente competente, previa notifica dello stesso alla parte convenuta e all'Amministrazione Regionale.

2. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve contenere:

- a) il nome delle parti e il loro domicilio o, trattandosi di associazioni, la sede e il nome del legale rappresentante, l'indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza, l'indirizzo email ove poter inviare le comunicazioni;
- b) la descrizione della controversia;
- c) gli elementi a sostegno della domanda ed ogni documento che si intende allegare;
- d) la scelta dell'arbitro ai sensi dell'articolo 16 ter, comma 2 della legge regionale 6/2008;
- e) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo PEC e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
- f) l'invito al convenuto a nominare il proprio arbitro;

g) l'invito all'A.R. a nominare il presidente del Collegio arbitrale.

3. Eventuali documenti che non possono essere trasmessi in formato digitale sono depositati presso l'ufficio arbitrale dell'EDR in più esemplari originali uno per l'Ufficio, uno per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri.

4. All'atto della presentazione della domanda, viene pagato all'Ufficio arbitrale dell'EDR in modalità elettronica, il contributo unico stabilito con delibera della Giunta regionale (DGR 206/2024).

Art. 8

(Risposta del convenuto e nomina del Presidente del Collegio arbitrale)

1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, il convenuto trasmette all'EDR, al ricorrente e all'Amministrazione regionale una memoria di risposta sottoscritta da lui o dal difensore munito di procura. La memoria deve indicare:

- a) il nome del convenuto e la sua residenza o, trattandosi di associazioni, la sede e il nome del legale rappresentante, l'indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza, l'indirizzo email ove potranno essere inviate le comunicazioni;
- b) la replica alle contestazioni contenute nella domanda di arbitrato;
- c) gli elementi a sostegno della risposta ed ogni documento che si intende allegare;
- d) la scelta dell'arbitro ai sensi dell'articolo 16 ter, comma 2 della legge regionale 6/2008;
- e) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo PEC e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio.

2. Eventuali documenti che non possono essere trasmessi in formato digitale devono essere depositati presso l'Ufficio arbitrale dell'EDR in più esemplari originali uno per l'Ufficio, uno per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri.

3. Entro 10 giorni dal ricevimento della risposta del convenuto l'Amministrazione regionale comunica alle parti e all'Ufficio arbitrale dell'EDR il nominativo del Presidente del collegio arbitrale.

Art. 9

(Accettazione degli arbitri)

1. L'accettazione degli arbitri è data mediante comunicazione scritta all'indirizzo PEC dell'Ente di decentramento regionale territorialmente competente o mediante sottoscrizione del verbale della prima riunione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 813 del codice di procedura civile.

2. L'accettazione di cui al comma 1, è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, codice di procedura civile ovvero la relativa insussistenza.

Art. 10
(Ricusazione e rinuncia degli arbitri)

1. Le parti possono ricusare l'arbitro o gli arbitri nei casi e nei modi previsti dal Codice di procedura civile in quanto compatibili. La proposta di ricusazione è inviata per conoscenza all'EDR.

2. Accettata la nomina, l'arbitro non può rinunciarvi se non per gravi motivi di salute, di famiglia o di attività professionale, o per sopravvenuti fatti tali da farne venire meno l'indipendenza o per gravi ragioni di opportunità.

3. Le eventuali dimissioni sono presentate all'Ufficio arbitrale.

Art. 11
(Udienze arbitrali)

1. Scaduti i termini per le nomine degli arbitri, entro i trenta giorni successivi, il Presidente del collegio arbitrale d'intesa con l'EDR territorialmente competente, fissa la data per la prima udienza, con contestuale trasmissione agli arbitri del fascicolo del procedimento contenente gli atti depositati dalle parti.

2. Nella prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il collegio dà atto della sua avvenuta costituzione anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo. Se la validità della costituzione del collegio arbitrale è contestata nel corso del procedimento, gli arbitri decidono sulla loro competenza.

3. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo dei difensori muniti di procura.

4. Le udienze successive alla prima sono fissate dal Collegio arbitrale e comunicate alle parti nonché all'Ufficio arbitrale dell'EDR, il quale provvede ad assicurare la disponibilità delle sale presso la sede dell'arbitrato.

5. Delle operazioni di udienza il Collegio arbitrale redige apposito verbale inserito nel fascicolo dell'affare arbitrale.

Art. 12
(Istruzione probatoria)

1. Gli arbitri possono procedere all'assunzione degli elementi di prova ritenuti necessari ai fini dell'assunzione del lodo arbitrale.

2. In caso di prova testimoniale, è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l'audizione.

3. Il Collegio arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici d'ufficio conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni. I consulenti tecnici d'ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e di sostituzione degli arbitri, in quanto compatibili.

4. Le parti, a loro volta, possono farsi assistere da consulenti tecnici di parte per assistere alle operazioni peritali.

Art. 13 (Lodo arbitrale)

1. Il Collegio arbitrale definisce la controversia con lodo arbitrale deliberato a maggioranza di voti e redatto per iscritto.

2. Fermi gli elementi previsti all'articolo 823, comma 2, del codice di procedura civile, il lodo deve contenere la decisione sulle spese del procedimento, come liquidate dal Collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 15.

3. Il lodo deve essere depositato entro duecento giorni decorrenti dalla costituzione del Collegio arbitrale di cui all'articolo 11, comma 2.

4. Il termine di deposito del lodo può essere prorogato su concorde volontà delle parti espressa per iscritto. La proroga non può eccedere la metà della durata massima del procedimento arbitrale.

5. Il Presidente, nel termine di cinque giorni dall'avvenuto deposito del lodo, provvede a darne comunicazione alle parti mediante PEC.

6. Il Collegio arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie o domande cumulate nel procedimento.

7. Il Collegio arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 il collegio arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.

9. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo.

10. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

Art. 14
(Segreteria)

1. L' Ufficio arbitrale dell'EDR assicura le funzioni di segreteria di seguito elencate:
- a) tiene il registro informatico per ogni procedimento arbitrale, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto della controversia, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento e al relativo esito, al numero delle udienze;
 - b) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
 - c) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti depositati in atti. Gli atti e i documenti richiesti vengono rilasciati previo pagamento dell'imposta di bollo;
 - d) riscuote il contributo dovuto dal ricorrente di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 15
(Spese del procedimento)

1. Le spese del procedimento sono composte dagli onorari per gli arbitri e dagli onorari per i consulenti tecnici d'ufficio.

2. Gli onorari degli arbitri sono determinati con delibera della Giunta regionale (DGR 206 2024).

3. Con il lodo è disposta la liquidazione degli onorari di cui al comma 1, il cui pagamento è a carico delle parti.

4. Il Collegio arbitrale provvede altresì a determinare gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio secondo un criterio di equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza debitamente documentata.

5. Le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese di procedimento di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa in ragione della soccombenza o, comunque, della diversa proporzione secondo la quale l'onere debba essere ripartito, risultante dalla decisione del collegio arbitrale.

Art. 16

(Obbligo di riservatezza)

1. Gli arbitri e il personale dell'Ente di decentramento regionale territorialmente competente incaricato delle attività di cui all'art 15 e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività dell'Ufficio arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata ogni informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.